



AVVOCATI PER L'IMPRESA



≈ **WEBINAR**

con il patrocinio di



Campionamento ufficiale e controperizia nel settore alimentare



AVVOCATI PER L'IMPRESA

La procedura di controperizia e controversia ai sensi del D.lgs. 27/21

Avv. Teodora Uva | 6 maggio 2026

CAMPIONAMENTO

Art. 7, comma 1 D. Lgs. 27/2021

LA REGOLA

1. Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1 assicurano che, nel prelevare il campione, ne sia prelevata una quantità sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste, compresa quella destinata all'operatore per consentire allo stesso l'esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia accreditato e quella per consentirgli l'espletamento dell'eventuale fase relativa alla controversia. Queste ultime aliquote non vengono prelevate in caso di espressa rinuncia dell'operatore o di un suo legale rappresentante, rinuncia che deve essere annotata nel verbale di prelievo. In assenza di disposizioni specifiche europee e nazionali il campionamento viene effettuato secondo quanto riportato nell'allegato 1. Per ciascun campione prelevato è compilato a cura dell'autorità competente un verbale di campionamento secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1

regola generale

espressa rinuncia

Art. 7, comma 2 D. Lgs. 27/2021

L'ECCEZIONE ?

2. Qualora l'esito dell'analisi, prova o diagnosi da condurre non assicuri la riproducibilità dell'esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci, come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare di cui alla normativa comunitaria e nazionale e per la ricerca di agenti patogeni negli altri settori di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, l'Autorità competente procede al prelievo del campione in un'unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica della ripetizione dell'analisi o della prova

aliquota unica (composta da5..... u.c. del peso medio di.....100..... gr.) in quanto ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

non è <<opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile>> (art. 35, par. 2 del Reg. (UE) 2017/625):

- matrice in quantità non sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste
- deperibilità del campione
- non è assicurata la riproducibilità dell'esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo nelle merci
- criteri di igiene di processo
- monitoraggio
- altro: (.....).

Detta aliquota è inoltrata presso l'IZSLT sede di Roma ⁽¹⁾ e si richiede di eseguire analisi unica ed irripetibile da effettuare:

il 11/05/26 alle ore 0930 avendo dato comunicazione al detentore, e successivamente via PEC produttore e/o

Circolare 22.05.2023

- **Nell'ambito dei campionamenti effettuati per l'accertamento di pericoli chimici, presenza di organismi geneticamente modificati e allergeni (elenco esemplificativo e non esaustivo), nei casi in cui siano previsti limiti di legge, si prelevano le seguenti aliquote:**
- 1) una aliquota per l'analisi presso il primo laboratorio ufficiale;
 - 2) una aliquota da consegnare all'operatore presso cui è stato effettuato il campionamento stesso; in caso di attivazione della procedura di controperizia tale aliquota potrà essere analizzata da un laboratorio accreditato di fiducia dell'operatore;
 - 3) una aliquota a disposizione per eventuale perizia disposta dall'autorità giudiziaria, da consegnare al primo laboratorio ufficiale;
 - 4) una aliquota, da consegnare al primo laboratorio ufficiale per l'analisi presso l'ISS, o altro laboratorio ufficiale individuato dall'ISS stesso, nell'ambito della procedura di controversia analitica, con convocazione della parte;
 - 5) una aliquota per l'operatore produttore (inteso come fabbricante, allevatore o come operatore che appone il proprio marchio, nome o segno distintivo) qualora si tratti di campionamento su alimenti preimballati (da intendersi confezionati) per il consumatore finale oppure di campionamento nell'ambito del Piano nazionale residui (PNR), da consegnare al primo laboratorio ufficiale;
 - 6) una aliquota ulteriore nel caso in cui il laboratorio ufficiale sia in grado di effettuare una prova di screening con metodo accreditato ma non disponga del metodo di conferma, oppure non disponga di tutte le prove accreditate richieste al fine di garantire il completamento dell'analisi richiesta (cfr. **nota prot. N. DSVET/4333/P del 3 agosto 2011** "*Gestione dei campioni per l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi di cui al regolamento 882/2004/CE*" allegata).

➤ Si preleva, invece, un'unica aliquota ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei seguenti casi:

1) campionamento per analisi microbiologiche, per le quali non è assicurata la riproducibilità dell'esito analitico in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo negli animali o nelle merci, precisando quanto segue:

- a. per la verifica di conformità ai criteri di sicurezza alimentare di cui al regolamento (CE) 2073/2005, il campionamento è effettuato in aliquota unica con convocazione delle parti ai sensi dell'art. 223, comma 1 del d.lgs. n. 271/89; in tali casi l'aliquota per l'operatore non deve essere prelevata;
- b. per la verifica di conformità ai criteri di igiene di processo di cui al regolamento (CE) 2073/2005 e dei criteri di igiene di processo aggiuntivi previsti dall'Intesa, n. 212 del 10 novembre 2016 "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" il campionamento è effettuato in aliquota unica senza convocazione delle parti; in tali casi l'aliquota per l'operatore non deve essere prelevata;

- c. per quanto riguarda gli ulteriori valori guida fissati dalle suddette Linee guida si applicano le indicazioni relative alle due precedenti lettere a seconda che si tratti di criteri di sicurezza alimentare o di igiene di processo;
 - d. nel caso della ricerca di *Salmonella* spp. prevista nei controlli ufficiali del Piano nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali vigente (PNAA) il campionamento va eseguito in un unico campione finale (aliquota unica) con convocazione delle parti come previsto nella nota DGSAF 0014909-P_18/06/2021 (allegata).
- 2) campionamento in ambito chimico con convocazione delle parti ai sensi dell'art. 223, comma 1 del d.lgs. n. 271/89, per analisi su aliquota unica ed irripetibile nel caso in cui non è assicurata la quantità sufficiente per effettuare un campione rappresentativo.

COMUNICAZIONE DELL'A.C.

Art. 7, comma 3-4 D. Lgs. 27/2021

3. *Il laboratorio ufficiale deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente il risultato delle analisi, prove, diagnosi.*

4. *L'Autorità competente effettua la valutazione del risultato e comunica il più tempestivamente possibile alle parti interessate l'esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi.*

CONTROPERIZIA

Art. 7, comma 5 D. Lgs. 27/2021

ISTITUTO

controperizia documentale

5. Gli operatori dei settori di cui all'art. 2, comma 1 i cui animali o merci sono stati oggetto di controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento hanno diritto, a proprie spese, di fare condurre una controperizia a cura di un esperto di parte qualificato, consistente nell'esame documentale delle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi. L'esame documentale viene richiesto all'Autorità competente che ha effettuato il campionamento entro il termine perentorio di **quindici giorni** dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole. Rientra nella controperizia l'esecuzione a proprie spese presso un laboratorio accreditato di propria fiducia dell'analisi, prova o diagnosi fatta effettuare dall'operatore sull'aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento.

controperizia analitica

Carta libera o con intestazione del richiedente

Al Dirigente Responsabile
U.O. IAQA AUSL di Piacenza
contatinfo@pec.ausl.pc.it

Oggetto: Richiesta della documentazione ai sensi nell'Art. 7, comma 5 del Decreto legislativo 27 del 2 febbraio 2021 per attivazione "Controperizia" - Vs comunicazione esito sfavorevole - protocollo n. _____ del _____

Il sottoscritto(C.F.....)
nato a(.....)il,
residente in via,
n°, in qualità di della Ditta
con sede legale in
Via n°, P. IVA n.,
in relazione alla Vs comunicazione Prot. n° del, con
la quale é stato comunicato che il campione prelevato da personale dell'AUSL di Piacenza,
presso lo stabilimento sito in
..... via n°,
e risultato all'analisi di prima istanza non conforme alle vigenti disposizioni in quanto
.....
.....
come da rapporto di prova dell'IZSLER n. _____ emesso il _____

CHIEDE

ai sensi dell'Art. 7, comma 5 del D.Lgs 27 del 2 febbraio 2021, le registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova relativo all'analisi.

[A tal fine comunica di aver nominato quale esperto qualificato di parte di propria fiducia il Sig/Dott.]¹

Allega:

- copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

Circolare 22.05.2023

CONTROPERIZIA DOCUMENTALE

*A fronte della richiesta di controperizia, l'AC deve mettere a disposizione dell'operatore i documenti richiesti inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo di **trenta giorni**.*

Nello specifico, l'AC deve trasmettere:

- a) registrazioni della temperatura di trasporto del campione e di quella del campione rilevata al momento della consegna al laboratorio ufficiale al fine delle verifiche del mantenimento della catena del freddo;*
- b) registrazioni inerenti le attività analitiche svolte dal laboratorio ufficiale che esegue l'analisi iniziali, inclusi i fogli di lavoro e i dati grezzi, i tracciati termografici delle apparecchiature termostatiche utilizzare per l'analisi qualora rilevanti.*

*Al fine di assicurare la tempestività e, comunque, il rispetto di tale termine, l'AC richiede **immediatamente** al laboratorio ufficiale che ha effettuato l'analisi tutti i documenti utili per l'espletamento della controperizia.*



*Al momento del rilascio della documentazione richiesta, l'AC deve fissare un **congruo termine**, motivandone le ragioni, entro il quale l'operatore dovrà far pervenire la relazione redatta sulla base degli esiti della controperizia condotta dall'esperto di parte qualificato e formalmente incaricato.*

Oggetto: Richiesta di proroga per la presentazione di controperizia documentale.

Preso atto della richiesta di proroga per la presentazione di relazione tecnica di controperizia documentale redatta dall'esperto di parte prodotta da codesta ditta e acquisita al protocollo n. 216315/2026 del 24/04/2026, pur non condividendo appieno le motivazioni rappresentate, con la presente si concede proroga indifferibile di n. 5 giorni.

Circolare 22.05.2023

CONTROPERIZIA ANALITICA

*Nell'ambito della procedura di controperizia l'esecuzione della prova da parte dell'operatore a proprie spese sull'aliquota a sua disposizione presso un laboratorio accreditato costituisce una **possibilità aggiuntiva** rispetto all'esame documentale. Infatti la controperizia richiede **necessariamente** una preventiva valutazione della documentazione.*

Pertanto l'invio del solo esito della analisi, prove o diagnosi condotte sull'aliquota a disposizione della parte non può essere accettato né valutato come istanza di controperizia dall'AC, che ne deve dare idonea comunicazione all'operatore ai fini dell'eventuale integrazione dell'istanza.

Circolare 22.05.2023

VALUTAZIONE DELLA CONTROPERIZIA

*L'AC, dopo aver valutato le evidenze sollevate dall'operatore nonché le dichiarazioni dell'esperto di parte qualificato, comunica gli esiti della valutazione della controperizia e le relative motivazioni e notifica il relativo provvedimento adottato all'operatore **quanto prima** e, comunque, non oltre il termine di **trenta giorni**.*

Tale termine perentorio deve intendersi decorrere dalla suddetta comunicazione e non dalla comunicazione dell'esito sfavorevole dell'analisi, prova o diagnosi.

Circolare 22.05.2023

ESITO FAVOREVOLE

*Qualora in sede di esame della contropertizia, emergano **evidenze oggettive ovvero dichiarazioni dell'esperto di parte qualificato** tali da mettere in dubbio la valutazione dell'esito sfavorevole delle analisi/prove/diagnosi, l'AC deve riesaminare l'intero procedimento amministrativo che ha condotto alla valutazione dell'esito analitico sfavorevole e laddove riconosca la fondatezza, in tutto o in parte, delle istanze/motivazioni dell'operatore, l'AC è tenuta a procedere, in autotutela, all'annullamento d'ufficio della valutazione ai sensi dell'art. 21 octies, comma 1, L. 241/1990.*

In questo caso l'AC comunica le motivazioni che hanno determinato tale decisione all'operatore e, per conoscenza, al laboratorio ufficiale che ha effettuato l'analisi/prova/diagnosi.

L'annullamento coinvolge tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi conseguenti.

PROMEMORIA

Nel caso di esito positivo della valutazione delle istanze sottoposte dall'operatore, quando la non conformità che costituisce illecito amministrativo sia stata già contestata all'operatore, l'AC, nella sua veste di agente accertatore, provvede ad informare l'Autorità preposta all'ordinanza ingiunzione sanzionatorio, proponendo l'annullamento in autotutela dell'atto di contestazione dell'illecito stesso.

Circolare 22.05.2023

ESITO SFAVOREVOLE

Laddove, invece, l'AC non accolga in tutto o in parte le istanze/motivazioni presentate dall'operatore nell'ambito della controperizia comunicano l'esito sfavorevole della valutazione della stessa, motivandola adeguatamente nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, L. 241/1990, all'operatore e contestualmente anche al laboratorio che ha effettuato l'analisi, prova o diagnosi iniziale e all'ISS.

CONTROVERSIA

Art. 8 D. Lgs. 27/2021

ISTITUTO

1. L'operatore dei settori di cui all'art. 2, comma 1, che a seguito di controperizia effettuata con le modalità di cui all'art. 7, comma 5 **non** condivida le valutazioni dell'autorità competente in merito alla non conformità può attivare, entro il termine perentorio di **trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle autorità competenti di poter far effettuare, **a proprie spese**, il **riesame della documentazione** relativa alla analisi prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto superiore di sanità (ISS). All'istanza l'operatore dovrà allegare la ricevuta del pagamento eseguito a favore dell'ISS per le prestazioni richieste. L'ISS si esprime entro **trenta giorni** dal ricevimento della documentazione, trasmettendo l'esito della valutazione documentale alle parti interessate, all'Autorità competente e, per conoscenza, al laboratorio ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova o diagnosi.

→ controversia documentale

Circolare 22.05.2023

CONTROVERSIA DOCUMENTALE

L'operatore, a seguito della valutazione sfavorevole della controperizia da parte dell'AC; può attivare la procedura di controversia richiedendo alla medesima AC, in qualità di organo procedente, di poter effettuare a proprie spese il riesame della documentazione relativa all'analisi, prova, diagnosi iniziale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Detta documentazione è la stessa di quella prevista per la controperizia.

L'AC deve tenere in considerazione l'esito della valutazione documentale prodotta dall'ISS e trasmessa alle parti interessate per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

Al Direttore U.O. IAOA AUSL di Piacenza

contatinfo@pec.ausl.pc.it

Oggetto: Richiesta di attivazione della procedura di "Controversia" ai sensi dell'art. 8, comma 1, DLgs 27/2021 in relazione all'esito sfavorevole del campionamento eseguito presso _____ in data _____ Verbale di prelievo n. _____

Il sottoscritto(C.F.....)
nato a(.....)il,
residente in via,
n°, in qualità di della Ditta,
con sede legale in,
Via n°, P. IVA n.,
in relazione alla Vs comunicazione Prot. n° del, con
la quale è stato comunicato che il campione indicato in oggetto, prelevato da personale
dell'Ausl. di Piacenza, presso lo stabilimento sito in
..... via n°,
e risultato all'analisi di prima istanza non conforme alle vigenti disposizioni in quanto
.....
.....

CHIEDE

ai sensi dell'Art. 8, comma 1 del DLgs 27 del 02/02/2021, l'effettuazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità del riesame della documentazione relativa all'analisi in oggetto, in quanto si ritiene che il prodotto di cui trattasi corrisponda ai requisiti previsti dalla normativa vigente. All'uopo si allegano:

- copia della ricevuta n° del relativa al versamento di € 500,00 (cinquecento/00) a favore della **Tesoreria dell'Istituto Superiore di Sanità**, secondo le indicazioni aggiornate riportate nel sito istituzionale dell'ISS <https://www.iss.it>, alla sezione "Amministrazione trasparente".
- copia della documentazione relativa alla comunicazione dell'esito dell'analisi di prima istanza;
- [copia della documentazione pervenuta a seguito di istanza di controperizia ai sensi dell'Art. 7, comma 5 del D.Lgs. 27 del 02/02/2021]¹;
- copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

...art 8

controversia analitica



2. Con apposita istanza e **a proprie spese** l'operatore, entro il termine perentorio di **trenta giorni** dal ricevimento dell'esito della valutazione della documentazione da parte dell'ISS, può chiedere allo stesso ISS, utilizzando l'eventuale apposita aliquota del campione di cui all'art. 7, comma 1 del presente decreto, **un'altra analisi, prova o diagnosi**. All'atto della richiesta dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento a favore dell'ISS secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. L'ISS procede alla ripetizione dell'analisi, anche avvalendosi, laddove lo ritenga opportuno, di un altro laboratorio ufficiale, dallo stesso individuato, comunque diverso da quello che ha condotto la prima analisi prova o diagnosi.

4. L'ISS, entro **sessanta giorni** dal ricevimento dell'istanza, notifica all'operatore gli esiti della ripetizione dell'analisi prova o diagnosi effettuata in sede di controversia con le modalità stabilite agli artt. 137 ss c.p.p. Gli esiti vengono comunicati anche all'Autorità competente che ha disposto il campionamento per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e al laboratorio ufficiale che ha eseguito la prima analisi, prova o diagnosi.

Circolare 22.05.2023

ESITO

Gli esiti della ripetizione dell'analisi/prova/diagnosi da parte dell'ISS devono essere tenuti in considerazione da parte dell'AC per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti nei confronti dell'operatore.

*Nel caso in cui gli esiti della ripetizione siano **favorevoli** all'operatore, l'AC deve riesaminare il proprio giudizio di non conformità e darne tempestiva e formale comunicazione all'operatore. Inoltre, nel caso in cui una non conformità che costituisce illecito amministrativo sia stata già contestata all'operatore, l'AC, nella sua veste di agente accertatore, provvede ad informare l'Autorità preposta all'ordinanza ingiunzione sanzionatoria, proponendo l'annullamento in autotutela dell'atto di contestazione dell'illecito stesso.*

GRAZIE

Corso Re Umberto 44 - 10128 Torino
T 011.50.96.424 - F 011.56.82.354
E teodora.uva@avvocatiperlimpresa.it
W avvocatiperlimpresa.it